

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI PER LA  
PROMOZIONE ECONOMICA  
DEL NUCLEO**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MENDRISIO,

DECRETA

## Art. 1 Scopo

Il Comune concede dei contributi, allo scopo di incentivare la presenza di attori economici nel Nucleo Storico di Mendrisio, definito quale allegato grafico al presente regolamento. Con ciò s'intende mantenere e promuovere quelle attività che favoriscono lo sviluppo economico, sociale e culturale del Nucleo, lo ravvivano e lo qualificano.

## Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi comunali i titolari di società di persona, le società di capitale che svolgono attività conformi allo scopo e che hanno la loro sede principale di produzione o di vendita entro il perimetro del Nucleo Storico.

In particolare sono conformi allo scopo:

- le attività artigianali che hanno per oggetto la lavorazione manuale di prodotti grezzi o semilavorati. La produzione deve, di principio, essere attuata a carattere domestico e con metodi tradizionali, con prodotti non in serie.
- le attività commerciali che con la loro presenza ed attività testimoniano lo sviluppo economico, sociale e culturale del Nucleo, lo ravvivano od offrono prodotti tipici locali.

Non sono per contro conformi allo scopo, in particolare, le attività del settore terziario /amministrativo e della ristorazione.

## Art. 3 Definizioni

### a) Reddito determinante

Si distingue fra:

- società di persona il reddito determinante corrisponde all'utile d'esercizio dell'attività commerciale;
- società di capitale il reddito determinante corrisponde all'utile d'esercizio dell'attività commerciale più lo stipendio dei titolari.

In tutti i casi la società richiedente il contributo deve presentare la dichiarazione fiscale e la notifica d'imposta dell'attività commerciale. Nel secondo anche il certificato di salario dei titolari e la distinta degli azionisti.

### b) Spesa per la pigione

Comprende la pigione e le spese accessorie a carico della società, escluse eventuali autorimesse e posteggi coperti.

**Art. 4  
Condizioni**

- a) Il contributo è vincolato alle seguenti condizioni cumulative:
- reddito determinante dell'attività economica inferiore o uguale a Fr. 40'000.--;
  - spesa per la pigione inferiore o uguale a 325 Fr./m2/anno; il limite di costo è riferito all'indice generale del costo della vita al mese di novembre, per gli adeguamenti si veda l'art. 6.
- b) Valgono inoltre le seguenti condizioni:
- l'attività deve, di regola, disporre di una vetrina d'esposizione dei propri prodotti e servizi anche se non è svolta esclusivamente al piano terra;
  - l'apertura al pubblico deve essere regolare e frequente (almeno 20 ore alla settimana);
  - il titolare ha la sua attività unica o principale negli spazi locati nel perimetro considerato;
  - il titolare o uno dei titolari aventi diritto economico sulla società, nonché i coniugi ed i suoi ascendenti e discendenti, non sono di regola proprietari degli spazi occupati.

**Art. 5  
Ammontare del  
contributo**

- a) Il contributo annuo è calcolato come segue:
- 10% della spesa per pigione se il reddito determinante annuo dell'attività è inferiore a Fr. 20'000.-- e la spesa per la pigione è inferiore a 275 Fr./m2;
  - 7% della spesa per pigione se il reddito determinante annuo dell'attività è compreso fra i Fr. 20'001.-- e Fr. 40'000.-- e/o la spesa per la pigione è compresa fra 276 Fr./m2 e 325 Fr./m2.
- b) Il contributo annuo per ogni singolo caso non può in nessun caso superare l'importo massimo di Fr. 2'000.--.

**Art. 6  
Adeguamenti  
delle condizioni e  
dei parametri di  
calcolo**

- a) I parametri stabiliti nel presente regolamento sono aggiornati annualmente al 1° gennaio. Si tratta in particolare delle condizioni per l'ottenimento dei contributi (art. 4a - limite massimo del reddito determinante e limite della spesa per la pigione).
- b) Gli aggiornamenti annuali sono effettuati dal Municipio tenendo conto dell'indice generale del costo della vita di novembre 2006 (indice 105.9, base 2000 = 100).
- Il Municipio ha la facoltà di adattare la spesa ammissibile per la pigione sulla base di un indice diverso dal costo della vita (ad esempio l'aumento medio degli affitti in Svizzera).

**Art. 7  
Procedura**

- a) La richiesta per l'ottenimento dei contributi deve essere inoltrata all'Ufficio comunale competente mediante l'apposito modulo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'eventuale diritto al contributo.
- Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione fiscale e la notifica d'imposta più recente dell'attività commerciale.
- b) La stessa procedura vale per il rinnovo annuale della richiesta.

- Art. 8**  
**Versamento del contributo**
- a) È versato all'avente diritto in un unico importo entro il 31 dicembre dell'anno a cui il contributo si riferisce.
  - b) Il diritto al contributo è riconosciuto unicamente ai richiedenti che assolvono le condizioni del presente regolamento anche al momento dei versamenti del contributo.
- Art. 9**  
**Credito annuale**
- a) Il Consiglio comunale attribuisce annualmente nei conti preventivi il credito annuo disponibile per i contributi.
  - b) In caso di richieste superiori al credito disponibile tutti i contributi sono ridotti percentualmente nella medesima misura del superamento del credito. Il Municipio potrà chiedere un aggiornamento totale o parziale del preventivo.
- Art. 10**  
**Obblighi del beneficiario**
- a) Ogni variazione della spesa per la pigione dovrà essere tempestivamente notificata al competente Ufficio comunale.  
Il beneficiario deve attenersi alle indicazioni dell'Ufficio competente e, se del caso, fare opposizione ad un eventuale aumento della spesa per la pigione, pena il decadimento del contributo.
  - b) Il beneficiario è tenuto a notificare all'Ufficio competente ogni qualsiasi mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante della sua situazione economica durante l'anno di competenza.  
Le modifiche menzionate potranno comportare un riconoscimento parziale del contributo, con riserva di conguaglio.
- Art. 11**  
**Natura giuridica del diritto al contributo**
- a) Il diritto al contributo non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
  - b) Il contributo viene trattenuto a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora il beneficiario fosse in mora con il pagamento delle stesse.
- Art. 12**  
**Abusi**
- a) L'assegnazione dei contributi deve essere negata se il Municipio è indotto, o si è tentato ad indurlo, in errore, mediante indicazioni false o dissimulazione di dati.  
I contributi già corrisposti indebitamente devono essere rimborsati.  
Rimane riservata l'azione penale.
  - b) Il Municipio si riserva la facoltà di rifiutare il contributo qualora sussistano dubbi a proposito di informazioni che possono rendere la richiesta non conforme al presente regolamento. Ad esempio: la reale situazione finanziaria del richiedente, lo scopo della società o la composizione dell'azionariato.
- Art. 13**  
**Ricorso**
- Al Municipio compete l'applicazione del presente regolamento.  
Contro le decisioni municipali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

**Art. 14**  
**Norme finali e**  
**transitorie**

- a) Il Municipio avvertirà annualmente la popolazione della possibilità di ottenere contributi.
- b) In deroga all'art. 7 lett. a), le richieste per l'ottenimento dei contributi per il 2007 devono essere inoltrate entro il 31 ottobre 2007.

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 14 maggio 2007.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:  
*Massimo Borella*

Il Segretario:  
*Lic.Rer.Pol. M.Demenga*

**Allegata:** Planimetria

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 20 dicembre 2007.